

Corte di Cassazione – Sezione lavoro

Sentenza n. 3133 del 1 febbraio 2019

Legittimo il licenziamento del lavoratore per l'esorbitante numero di accessi a internet e in particolare al social network Facebook

L'indiscriminato accesso da parte del lavoratore dipendente al proprio profilo Facebook, durante l'orario di lavoro e con l'utilizzo dei mezzi informatici aziendali, può configurare una condotta sanzionabile con licenziamento per giusta causa.

La Corte di Cassazione, con recentissima Sentenza, ha infatti confermato le decisioni della Corte d'Appello di Brescia circa la legittimità del licenziamento disciplinare comminato a una lavoratrice che in orario di lavoro, tramite il computer della sua postazione, aveva notevolmente ecceduto con gli accessi a siti internet, e in particolare a quello di Facebook, estranei all'ambito lavorativo.

Esclusa l'ipotesi di un licenziamento ritorsivo o discriminatorio, i giudici di secondo grado avevano ritenuto il descritto comportamento, non negato dalla lavoratrice unica titolare dell'account per l'accesso al social network, in grave contrasto con l'etica comune, soprattutto per la sua idoneità a ledere sensibilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

A nulla sono valse le difese della lavoratrice in ordine alla dubbia valenza riconosciuta alle modalità d'acquisizione del materiale probatorio, estratto da uno screening del personal computer in dotazione, ma rilevata soprattutto la smodata quantità di accessi a internet (circa seimila in diciotto mesi), tra l'altro non giustificati dalle esigenze della prestazione lavorativa, la Suprema Corte non ha potuto che ritenere corretta la decisione della Corte di merito, confermandone il contenuto.

*da Incontri idee&fatti

Sportello Lavoro
Cisl Brescia